



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF021

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

<b>OGGETTO</b>	<b>CREDITO IVA 2018 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 10 DL 78/2009; ART. 3 DL 50/2017; PROV. 28/08/2018 - RM 57/2017; CM 35/2015; CM 17/2014; CM 57/2009; CM 1/2010; CM 12/2010; CM 29/2010; RM 90/2010
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>04/02/2019</b>

*Sintesi: le regole relative alla compensazione del credito annuale IVA (cd. "monitoraggio") non sono state oggetto di modifica rispetto all'anno scorso per quanto attiene per utilizzi "orizzontali" del credito:*

- fino ad € 5.000: la compensazione può essere effettuata senza attendere la presentazione del mod. Iva 2019 (il credito è, dunque, utilizzabile fin dal 1/01/2019), senza alcuna apposizione del visto di conformità
- oltre € 5.000: la compensazione richiede la preventiva presentazione del mod. Iva 2019 che va debitamente vistato e può iniziare dal 10° giorno successivo a tale presentazione.

Il mod. Iva 2019 può essere presentato a decorrere dal 1/02/2019 e fino al 30/04/2019.

Si ricorda, infine, che:

- il mod. F24 in compensazione va inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline)
- l'Agenzia può sospendere l'esecuzione delle compensazioni "a rischio" per un massimo di 30 giorni.

Come noto, la compensazione del credito Iva annuale è soggetta a particolari restrizioni collegate all'ammontare dello stesso che si intende utilizzare (art. 10 DL 78/2010).

Le modalità di tale utilizzo sono state modificate, per ultimo, dall'art. art. 3 DL 50/2017 e dal Prov. 28/08/2018, in relazione alla possibilità di sospendere la compensazione per 30 giorni.

**ALTERNATIVE DI UTILIZZO:** il credito annuale 2018 può essere, alternativamente:

- utilizzato in **detrazione nelle liquidazioni periodiche 2019** (cd. "riporto" all'anno successivo) senza particolari limitazioni (è ostativo il solo status di "società di comodo" per 3 periodi consecutivi)
- utilizzato in **compensazione orizzontale nel 2019** con tributi/contributi nei limiti del monitoraggio

VXS Importo da riportare in detrazione o in compensazione

- richiesto a **rimborso**, in presenza dei relativi presupposti (art. 30 Dpr 633/72)

Importo di cui si richiede il rimborso

## UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

I criteri della compensazione orizzontale si fondono sui seguenti principi:

<b>VERIFICA DEL LIMITE DI €. 5.000 DI CREDITO UTILIZZATO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>riferimento:</b> va riferito all'anno di maturazione (non all'anno solare di utilizzo in F24)</li> <li>▪ <b>plafond:</b> va calcolato <b>distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA</b> (annuale o trimestrale), anche se relativi alla medesima annualità (il 2018)</li> <li>▪ <b>non include i crediti IVA</b> (o parte di essi) compensati col criterio "Iva da Iva".</li> </ul>
<b>COMPENSAZIONE ORIZZONTALE</b>	<p>secondo la CM 1/2010 è "orizzontale" la compensazione del credito IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con imposte, contributi, premi o altri versamenti <u>diversi</u> dall'IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico</li> <li>▪ necessariamente esposta nel modello F24</li> </ul>
<b>COMPENSAZIONE VERTICALE</b>	<p>la compensazione cd. "Iva con Iva" <b>non ha limiti</b>, non rilevando se il credito Iva sia utilizzato con i versamenti IVA (CM 29/2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in compensazione "<b>interna</b>" (senza F24, direttamente in liquidazione periodica)</li> <li>- o in compensazione "<b>esterna</b>" (con esposizione in F24)</li> </ul>

**CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

### UTILIZZO DEL CREDITO FINO AD €. 5.000

Il contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale “senza limitazioni” il credito Iva annuale maturato nel 2018 qualora di **importo ≤ € 5.000**:

- dal **1° giorno dell'anno successivo** la sua maturazione
- **senza presentare “preventivamente” la dichiarazione** annuale dalla quale emerge il credito.

#### Esempio1

Il sig. Neri, imprenditore, presenta la seguente situazione:

- **saldo IVA 2018 a credito: € 8.000**
- destinato in compensazione “orizzontale” per € 2.000 lasciando l'eccedenza di €. 6.000 in detrazione Iva.

Tale credito è utilizzabile nel mod. F24 fin dal 1/01/2019; non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2019.

### UTILIZZO DEL CREDITO PER IMPORTI SUPERIORI AD €. 5.000

Il contribuente che ha maturato un credito Iva 2018 ed intende utilizzarlo in compensazione orizzontale per un **importo superiore a € 5.000** è tenuto:

- a **presentare previamente la dichiarazione** annuale Iva
- ad apporre il **visto di conformità** (o la sottoscrizione alternativa)
- ad **attendere il 10° giorno successivo alla presentazione**

Tali adempimenti riguardano:

- l'importo del credito IVA 2018 effettivamente utilizzato in compensazione orizzontale
- non l'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

#### Esempio2

Il sig. Verdi, professionista, presenta la seguente situazione:

- **saldo IVA 2018 a credito: € 13.000**
- destinato in compensazione “orizzontale” per € 7.000

Tale credito:

- fino ad € 5.000: sarà compensabile liberamente dal 1/01/2019
- per l'eccedenza di € 2.000 deve prima presentare il mod. Iva 2019 debitamente vistato; se questo viene presentato:
  - il 10/02/2019: permette l'utilizzo dal 20/02/2019
  - il 28/02/2019: permette l'utilizzo dal 10/02/2019

e così via fino al termine ultimo di presentazione del 30/04/2019 (in tal caso l'utilizzo decorrerà dal 10/05/2019).



**Start up innovative:** il limite di € 5.000 è elevato a € 50.000 per le start up innovative (art. 10 c. 7-bis DL 78/2009, come modificato dal DL 3/2015)

### Priorità della compensazione verticale

Se nel medesimo F24 si procede ad effettuare un utilizzo del credito Iva (es: di €. 20.000):

- ✓ sia in compensazione verticale (es: col debito Iva di gennaio 2019 per €. 16.000)
- ✓ che in compensazione orizzontale (es: ritenute del mese di gennaio 2019 per €. 6.000) versando la differenza debito di €. 2.000

il controllo automatizzato dell'Agenzia

- considera sia stata posta in essere in via prioritaria un utilizzo verticale (per €. 16.000)
- rimanendo la compensazione orizzontale limitata a €. 4.000 (senza che vi sia necessità di apporre il visto di conformità al mod. Iva 2019).

### MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DEL CREDITO - INTEGRATIVA

E' ammesso (CM 35/2015):

- **modificare la scelta di utilizzo** del credito annuale, in tutto o solo in parte:
  - da compensazione a rimborso
  - o viceversa
- tramite presentazione di una dichiarazione Iva integrativa (o correttiva nei termini):
  - entro il **termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** (termine ex art. 2 c. 8-bis) Dpr 633/72)



**Gratuità:** si ritiene che, coerentemente con quanto previsto per le analoghe modifiche in relazione ai crediti da imposte dirette (in cui va barrata l'apposita casella "Dichiarazione integrativa art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98"), **anche per quanto attiene l'Iva la variazione è senza alcuna applicazione di sanzioni.**

### COMPETENZA DEL MONITORAGGIO

Il **limite di € 5.000** entro cui è ammesso compensare "senza limitazioni" (CM 1/2010):

- va riferito **all'anno di maturazione** del credito
- **e non all'anno solare di utilizzo** in compensazione (cioè l'anno di presentazione dell'F24).



**Nota:** in sostanza, si tratta di sommare gli importi esportati col. cod. trib. "6099" anno 2018 indicati nella sezione "Importi a credito" del mod. F24, indipendentemente dall'anno di presentazione (2019 o 2020).

**Crediti infrannuali:** l'utilizzo va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA: annuale e infrannuale (anche se entrambe le tipologie di credito sono utilizzabili in compensazione nel corso del 2019).

In pratica, vanno considerati autonomamente i seguenti importi:

<p><b>CALCOLO DEL LIMITE DI UTILIZZO DI € 5.000</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>il credito IVA annuale 2017</b> ("6099" anno 2017), utilizzabile in compensazione solo fino alla presentazione del mod. Iva 2019 (in cui l'eventuale eccedenza si "rigenera")</li> <li>2) <b>il credito IVA annuale 2018</b> ("6099" anno 2018) che emerge dal Mod. IVA 2019</li> <li>3) <b>i crediti IVA maturati nei primi 3 trimestri 2018</b> (somma "6036", "6037" e "6038" anno 2018) utilizzabili in compensazione solo fino alla presentazione del mod. Iva 2019</li> <li>4) <b>i crediti IVA che matureranno nei primi 3 trimestri del 2019</b> (somma 6036, 6037 e 6038 anno 2019) che emergeranno dai mod. TR da presentare nel 2019.</li> </ol>
---	--

### VISTO DI CONFORMITA'

Per poter rilasciare il visto di conformità, il "certificatore" deve eseguire una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto (CM 57/2009).

E' infatti necessario attestare la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili:

a)	il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare <b>errori materiali e di calcolo</b> nella determinazione dell'imponibile/imposta, nonché nel riporto del credito dell'anno precedente
b)	il controllo implica la verifica: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ della <b>regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili</b></li> <li>▪ della <b>corrispondenza di quanto esposto in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili</b> e della <b>corrispondenza di queste ultime con la documentazione</b></li> </ul>

- c) l'attività di verifica **non comporta alcuna valutazione di merito**, ma un mero **riscontro documentale** in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini Iva.

**Esempio3**

Il sig. Rossi, professionista, presenta un **credito IVA 2018 di € 18.000**, destinato alla compensazione "orizzontale" per **€ 16.000**.

Il contribuente può liberamente compensare il credito IVA 2018 fino al limite di € 5.000; per gli utilizzi successivi è necessaria la preventiva presentazione del modello IVA 2018 con necessaria apposizione del visto di conformità.

Pertanto, il contribuente potrà compensare:

- dal 1/01/2019, importi ≤ € 5.000
- ulteriori € 11.000 dal 10/05/2019, posta la presentazione del mod. Iva il 30/04/2019.

L'apposizione del visto potrebbe intervenire dopo la prima presentazione senza visto; in tal caso va inviata una dichiarazione integrativa col visto, potendo compensare l'eccedenza rispetto ad € 5.000 solo dopo tale presentazione.

Come precisato dalla CM 32/2014:

- **l'apposizione del visto di conformità** (o della sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione:
  - ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi
  - fermo restando che questi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- **è correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito** stesso.
- **i professionisti in possesso dei requisiti** per apporre il visto possono autonomamente apporre lo stesso sulla propria dichiarazione/istanza, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.



**Nota:** il limite massimo di compensazione orizzontale in F24 (unitamente all'eventuale rimborso Iva con modalità semplificata) è pari, nella generalità dei casi, a **€ 700.000** per anno solare.

**DICHIARAZIONI IVA CORRETTIVE/INTEGRATIVE**

E' possibile che il contribuente presenti:

- in un primo momento la dichiarazione Iva "*non vista*"; in tal caso, fino al 10° giorno da tale invio, è possibile utilizzare il credito 2018 fino ad € 5.000
- successivamente una dichiarazione "**correttiva nei termini**" o "**integrativa**" **completa di visto**; in tal caso, è possibile compensare il credito Iva > € 5.000 a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della "nuova" dichiarazione.

Secondo l'Agenzia (CM 32/2014 e 35/2015) la presentazione può intervenire solo nel "termine breve" (entro il 30/04/2020, per il mod. Iva 2019); la presentazione della dichiarazione integrativa è gratuita.

**CREDITO RESIDUO IVA 2017 – LA "RIGENERAZIONE"**

Il residuo credito IVA 2017, indicato nel modello IVA 2018:

- può essere utilizzato in **compensazione nel corso del 2019** (quale cod. 6099 anno 2017)
- **fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2019** (è solo da tale momento che il credito IVA viene "rigenerato", andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2018).

**"RIGENERAZIONE" ANNO SUCCESSIVO**

La "reimmissione" del credito residuo dell'anno precedente (cod. 6099 anno 2017) nell'anno successivo (CM 1/2010):

- **è obbligatoria dal momento in cui viene presentata la dichiarazione per l'anno successivo:** il credito residuo 2017 rientra nel modello Iva 2019 e contribuirà a determinare il credito annuale 2018 (cod. 6099 anno 2018), soggetto al monitoraggio di competenza del 2018.



**Nota:** la rigenerazione può avvenire in via facoltativa anche prima della trasmissione del mod. Iva 2019: il credito 2017 viene inserito "idealmente", e si utilizza il credito 2018 (cod. 6099 anno 2018), ove esistente, con le regole del monitoraggio di competenza del 2018.

- **fino a tale data il contribuente mantiene la "vecchia" compensazione** (col cod. 6099, anno 2017), essendo soggetto al monitoraggio di competenza del 2017

Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2017 o credito annuale non trasferibile (*)	1	,00
		di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2	,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24		,00



**N.B.:** il concetto trova applicazione anche per i crediti infrannuali 2018 (che rimangono utilizzabili in quanto tali fino alla presentazione del mod. Iva 2019).

### LIMITI ALLA COMPENSAZIONE

L'utilizzo del credito Iva rimane soggetto alle seguenti limitazioni.

#### SOSPENSIONE DEL MOD. F24 "A RISCHIO"

In seguito all'emanazione del Prov. 28/08/2018, l'Agenzia delle Entrate (RF 146/2018):

- ✓ può sospendere per un massimo di 30 giorni l'esecuzione delle compensazioni
- ✓ contenute in mod. F24 considerati "a rischio" sulla scorta dei seguenti criteri:

CRITERI PER SELEZIONE GLI F24 CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO
✓ tipologia dei debiti pagati
✓ tipologia dei crediti compensati
✓ coerenza dei dati indicati nel modello F24
✓ dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24
✓ analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel mod. F24
✓ pagamento di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a € 1.500

In tal caso l'Agenzia **comunica al contribuente** la sospensione con apposita ricevuta, che indica la data di effetto della sospensione. Una volta effettuati i controlli, l'Agenzia:

- se ha rilevato un'indebita compensazione: scarte l'F24 nella sua interezza, con apposita comunicazione contenente la motivazione dello scarto
- se non rileva scorrettezze (anche con silenzio-assenso decorsi 30 gg dalla comunicazione di sospensione): il versamento si considera effettuato alla data indicata nel mod. F24:

#### DEBITI ERARIALI A RUOLO

La compensazione "orizzontale" del credito Iva è **vietata**:

- fino a concorrenza dell'importo (ove > € 1.500) dei **debiti erariali iscritti a ruolo**
- per i quali è **scaduto il relativo termine di pagamento**.



**Nota:** è opportuno che ciascun contribuente verifichi la propria posizione debitoria, accedendo al sito web di Agenzia entrate-Riscossione mediante la consultazione dell'estratto conto on-line (che necessita, preventivamente, di un'autenticazione con rilascio di password) oppure richiedendo un estratto conto cartaceo.

**Debiti erariali:** si tratta di tutte le imposte erariali, tra le quali (CM 13/2011):

a)	Irpef/Addizionali e IRES	c)		d)	
----	--------------------------	----	--	----	--



b)	IRAP		IVA e altre imposte indirette (imposta di registro e ipocatastali, ecc.)		ritenute alla fonte
----	------	--	--	--	---------------------

**Non fanno, quindi, scattare la preclusione:**

▪ i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, IVS, gestione separata)	▪ agevolazioni erogate sotto forma di credito di imposta	▪ sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada)
▪ premi INAIL	▪ tributi locali (IMU, TARES)	

**SOGLIA DI € 1.500:** per la sua determinazione occorre:

- far riferimento agli importi scaduti in essere al momento in cui si effettua il versamento unitario
- considerare gli importi comprensivi di imposte, interessi e oneri accessori

Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali (nel caso il credito Iva annuale) con tributi diversi è, quindi, necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (o estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore ad € 1.500) mediante:

- pagamento "diretto" del ruolo presso la sede di Equitalia territorialmente competente
- presentazione dell'F24 Accise in cui utilizzare i crediti in compensazione con le somme a ruolo.



**Nota:** il modello F24 Accise è utilizzabile per compensare i debiti iscritti a ruolo dal 22/02/2011, mediante l'indicazione del codice tributo "RUOL" (RM 18/2011).

**Oneri accessori:** la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle imposte iscritte a ruolo (sanzioni, interessi), compresi gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione.

**UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24**

Sempre a seguito delle modifiche introdotte dal DL 50/2017:

- ⇒ i **modelli F24** che **riportano una compensazione di crediti**
- ⇒ devono necessariamente essere **presentati utilizzando i canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)

indipendentemente dall'entità del credito utilizzato.

Tale obbligo riguarda:

- non solo i crediti Iva
- ma tutti i crediti soggetti a monitoraggio (Ires, Irpef, addizionali Irpef, Irap, ecc.)

**MOD. F24 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

VERSAMENTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	Totale	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	con compensazione (qualsiasi tributo per qualsiasi importo)	Entratel / Fisconline
	senza compensazione	- Entratel / Fisconline - remote / home banking